

*“Ai sensi dell’art. 1, co.1 della legge 9 gennaio 2008 n. 2 la SIAE è ente pubblico economico a base associativa, la cui attività è disciplinata dalle norme di diritto privato (v. art. 2 della legge citata) e le cui controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.*

*A sua volta il D. L.vo 35/2017 definisce SIAE quale Organismo di Gestione Collettiva (OGC) che, al pari degli altri OGC intermediari del diritto di autore, svolge come finalità unica o prevalente e senza scopo di lucro, l’attività di intermediazione, per conto degli aventi diritto che le conferiscono mandato, dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno.*

*Rientra quindi nei compiti istituzionali della SIAE l’attività di concessione di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere tutelate, nonché l’incasso dei proventi derivanti e la successiva ripartizione agli aventi diritto.*

*Tanto premesso, a fronte della natura e dell’attività svolta da SIAE, si precisa, in via esemplificativa e non esaustiva, che non si configurano attività riconducibili alle previsioni di cui alla Legge 136/2010 (); né a quelle della Legge 296/2006, commi 1175-1176, per la fornitura del documento DURC; né alla L. 241/90; né al D. L.vo 36/2023 in tema di contratti pubblici.”*